

**CITTÀ DI SAN SEVERO**

**(Provincia di Foggia)**

**Rep. N. 15966 del 14.10.2019**

**CONTRATTO DI APPALTO - PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI SAN SEVERO.**

L'anno **2019** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**, avanti a me dott. Vito Tenore, Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c) del D. L.vo n. 267/2000, a rogare atti nell'interesse dello stesso Ente pubblico, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in piazza Municipio n. 1, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, per effetto dell'art. 48 della legge Notarile,

**TRA**

il **COMUNE DI SAN SEVERO**, con sede in Piazza Municipio n. 1 – 71016 San Severo (FG), C.F. e P. IVA 00336360714, ai fini del presente atto rappresentato dall'ing. Benedetto Di Lullo, nato a ....*omissis*..., il ....*omissis*..., C.F. ....*omissis*..., Dirigente incaricato dell'Area VI, giusta attribuzione delle funzioni di cui al decreto sindacale n. 43 del 13.06.2019 (di seguito denominato anche solo "Ente affidante"),

**E**

**FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.**, con sede in Bari, via Zuppetta, n. 7/D – 70121 - C.F. 00134010719 e P.IVA 04383720721, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing **Aldo Corrado PEDALE** nato a ....*omissis*..., il ....*omissis*..., ed

ivi residente alla via ....omissis..., C.F. ....omissis..., giusta Procura (agli atti d'ufficio) Rep. 50298 del 10.10.2019 – Notaio Michele Buquicchio in Bari- di Giuseppe SCARCIA GERMANO, nato a ....omissis..., il ....omissis..., e domiciliato per la carica di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società **FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.**, in Bari, via Zuppetta, n. 7/D (di seguito denominata anche solo “Società”), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la “Parte” ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le “Parti”,

**PREMESSO CHE:**

a. con Contratto di servizio sottoscritto in data 15 ottobre 2004 (Rep. 15127) tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii., l'Ente affidante ha affidato alla Società, nella sua qualità di aggiudicatrice della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano nel territorio di San Severo;

b. ai sensi dell'art. 3 del Contratto, quest'ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dall'1.11.2004 e fino al 31.12.2013;

c. in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante, con D.G.C. n. 17-2014 (all. sub 1 al presente Contratto di Proroga), ha autorizzato la proroga del Contratto per una durata pari al 50% di quella originaria, con conseguente nuova scadenza del medesimo al 30.06.2018;

d. il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei

servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;

e. il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti i servizi di trasporto pubblico locale;

f. in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del Trasporto Pubblico Locale;

g. in data 29 dicembre 2016 è stato diffuso l'avviso di pre-informazione, successivamente pubblicato sulla GUCE n. S253, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, urbani ed extraurbani di competenza dell'ATO Foggia;

h. allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora concluso;

i. nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di Foggia, comprendente anche il servizio urbano in parola;

j. la scadenza del Contratto al 30.06.2018 ha rischiato di determinare

l'interruzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di San Severo, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;

k. la risoluzione di tale situazione di elevata criticità ha imposto, dunque, l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;

l. in aderenza al disposto dell'art. 5 co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 903 del 29.05.2018, tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano nel territorio di San Severo, sono state avviate dal medesimo Ente Affidante, con nota prot. n. 276/VI del 22.06.2018 le opportune negoziazioni volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con la Società di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio medesimo;

m. dette negoziazioni hanno avuto esito positivo e l'Ente Affidante, con Delibera di G.M. n. 128 del 25.06.2018 ha quindi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, i patti e le condizioni per la prosecuzione nella gestione del servizio in regime di proroga con la sottoscrizione del primo Contratto rep. 15952 del 21.09.2018, anche tenuto conto dello schema di addendum contrattuale allegato alla citata Deliberazione che ne fissa il termine di scadenza alla data del 30.06.2019;

n. con la deliberazione G.C. n. 148 del 01.08.2019, alla quale risulta allegato lo schema del presente atto, è stata approvata la proroga del contratto di affidamento, fino alla data di subentro del nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale

urbano individuato per l'ATO Foggia e, comunque, non oltre la data del 30.06.2020.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse.** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Proroga.

**Art. 2 – Proroga del Contratto.** La durata del Contratto è prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.i., conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 903 del 29.05.2018 ed a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento, attualmente individuata nel 30.06.2019 per effetto del contratto n. 15952 del 21.09.2018, fino alla data di subentro del nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale urbano individuato per l'ATO Foggia e, comunque, non oltre la data del 30.06.2020.

**Art. 3 – Oggetto del Contratto.** Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Contratto di Proroga, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto stesso e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo.

**Art. 4 – Cauzione.** Sino al termine di validità del presente atto, permangono le garanzie già prestate dalla Società, ai sensi dell'art. 8 del Contratto di servizio sottoscritto in data 15 ottobre 2004 (Rep. 15127).

**Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari.** La Società, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente Contratto di Proroga sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli

strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, la Società ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso

il già Istituto Bancario “...*omissis*...” – Filiale di ...*omissis*..., – IBAN

...*omissis*...,

Le persone delegate ad operare su suddetto conto corrente sono, nella loro qualità di

Legali Rappresentati, il sig. SCARCIA GERMANO dott. Giuseppe, nato a

...*omissis*..., il ...*omissis*..., - C.F. ...*omissis*..., e il sig. SCARCIA GER-

MANO dott. Vincenzo, nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., - C.F.

...*omissis*...,

**Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione.** Sono a carico della Società tutte le spese del Contratto di Proroga e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante.

**Art. 7 – Corrispettivo.** L’importo del presente contratto ai fini fiscali è di € 360.000,00. Il corrispettivo dovuto al soggetto affidatario in forza del presente contratto è pari ad € 360.000,00, fatta salva la definitiva determinazione sulla base delle decisioni in merito da parte della Regione Puglia, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante. Il corrispettivo sarà versato dal Comune di San Severo in favore del soggetto affidatario previo accredito delle rispettive somme da parte della Regione Puglia e per l’importo effettivamente accreditato. Il soggetto affidatario approva ed accetta, senza riserva alcuna, quanto pattuito nel presente articolo.

**Art. 8 – Rinvio.** Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del Contratto, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.

**Art. 9 - Foro di competenza.** Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Foggia, con esclusione della clausola arbitrale.

**Art. 10 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.** Sono a carico della *Società*, senza diritto di rivalsa, tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta), nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'appalto. Tutte le spese devono essere versate all'*Ente affidante* prima della stipula del contratto.

Sono altresì a carico della *Società* tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dal giorno dell'inizio della prestazione a quello della sua ultimazione.

L'*Ente affidante* dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, e che la stessa è soggetta a scissione dei pagamenti in applicazione dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 ed è a carico dell'*Ente affidante*. Al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico della *Società* medesima.

Il presente contratto è esente dal versamento dei diritti di segreteria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, Legge n. 472/1999 ed art. 19, comma 8, L.R. n. 18/2000.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, in formato elettronico composto da 7 pagine per intero e n. 20 righe dell'ottava, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue:

- ing. **Aldo Corrado PEDALE** C.F. ....*omissis*..., Procura Rep. 50298 del

10.10.2019 – Notaio Michele Buquicchio in Bari- per **FERROVIE DEL GARGA**  
**NO S.r.l.**, con sede in Bari, via Zuppetta n. 7/D – 70121 - C.F. 00134010719 e  
P.IVA 04383720721, con firma autografa apposta in mia presenza e digitale Carta  
Nazionale dei Servizi rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato  
di Foggia – valida fino al 16.08.2021;  
- **ing. Benedetto Egidio Di Lullo**, nato a ....*omissis*..., il ....*omissis*..., C.F.  
....*omissis*..., Dirigente incaricato dell’Area VI, con firma autografa apposta in  
mia presenza e digitale rilasciata da Camera di Commercio Industria e Artigianato di  
Foggia – valida fino al 09.04.2020;  
- **Il Segretario Generale** con firma autografa e digitale rilasciata da Camera di  
Commercio Industria e Artigianato di Campobasso – valida fino al 20.09.2020;

**PER FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.**

**Ing. Aldo Corrado PEDALE**

**PER IL COMUNE IL DIRIGENTE AREA VI**

**Ing. Benedetto Egidio DI LULLO**

Fatto in modalità elettronica e da me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.  
11, comma 13, del D. L.vo n. 163/2006, nel testo modificato art. 6, comma 3, del de-  
creto Legge n. 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Vito TENORE**